



COMUNE DI PARMA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54/48 in data 22/03/2005 e
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94/19 in data 05/06/2006.**

Sommario

Art. 1 Oggetto, definizioni e tipologie.....	2
Art. 2 Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”	2
Art. 3 Caratteristiche e limiti per l’occupazione di suolo con “dehors”	3
Art. 4 Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende.....	4
Art. 5 Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del “dehors”	4
Art. 6 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors”	4
Art. 7 Manutenzione degli elementi dei “dehors”	4
Art. 8 Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga	5
Art. 9 Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i “dehors”..	5
Art. 10 Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei “dehors”	6
Art. 11 Piani di zona	6
Art. 12 Limitazioni per la predisposizione di “dehors” – Aree	7
Art. 13 Procedure e semplificazione.....	7
Art. 14 Sanzioni.....	7
Art. 15 Disposizioni di rinvio	7
Art. 16 Disposizioni finali e transitorie	8

ART. 1

OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con “Dehors” si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I “Dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità”, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.
3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - 1) tavoli e sedie;
 - 2) pedane;
 - 3) elementi di delimitazione;
 - 4) ombrelloni;
 - 5) tende a sbraccio;
 - 6) coperture su disegno
 - 7) coperture a doppia falda o a falde multiple;
 - 8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.
5. Gli elementi individuati al precedente comma 4 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

ART. 2

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

ART. 3 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON “DEHORS”(1)

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura. L'assenza dei dehors di cui all'art. 1 comma 4 lettere 1, 2 e 3 pur in presenza di strutture di copertura non determina, ai soli fini di applicazione del COSAP, occupazione di suolo pubblico, salvo che dette strutture insistano su suolo pubblico per un periodo superiore a 5 giorni.
2. L'occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione riguardi dehors di tipo 6, 7 e 8 e si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Le occupazioni con dehors di tipo 1), 2), 3) e 4) previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.
3. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
4. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.
5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
6. Ad eccezione delle aree classificate quali isole ambientali, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

7. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve vento pioggia ecc.)

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94/19 in data 05/06/2006

ART. 4
PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I “DEHORS” E TENDE

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, comma 4.

ART. 5
LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL “DEHORS”

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi modifica, sospensione e revoca della concessione secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio o della proprietà ove insiste l'occupazione.

ART. 6
DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS”

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito nel “disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini”, di cui alla deliberazione di C.C. n. 128/99 del 20/07/04.

ART. 7
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso , ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

ART. 8
RINNOVO DELLE CONCESSIONI E DIVIETO DI PROROGA

1. La concessione di occupazione di suolo per "dehors", è rilasciata per una durata non superiore a 360 giorni. La predetta durata non può essere soggetta a proroga.
2. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l'occupazione di suolo pubblico per "dehors" cesserà.
3. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente articolo e previo accertamento dell'avvenuta cessazione dell'occupazione di suolo pubblico entro i termini stabiliti. Essa sarà rilasciata una volta decorsi non meno di cinque giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione.
4. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 3 comma 1 devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

ART. 9
REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;
 - e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 10
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI
PER LA COMPOSIZIONE DEI "DEHORS"

1. Con deliberazione della Giunta sono definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", così come elencate nell'art. 1, comma 4, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e, altresì, stabilirà le modalità per il controllo dei progetti presentati (disciplina delle procedure, criteri e modalità attuative).
2. La disciplina di cui sopra potrà essere preventivamente sottoposta al parere delle Commissioni Consiliari competenti.

ART. 11
PIANI DI ZONA

1. La Giunta Comunale può predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.
2. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.
3. I piani di zona e i progetti di arredo devono stabilire, tra l'altro, tempi e modalità per l'adeguamento dei dehors regolarmente autorizzati.

Art. 12
LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI “DEHORS” – AREE

1. Con propria deliberazione la Giunta può individuare le aree/i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all’art. 1, comma 4, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie).
2. La Giunta, con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma può individuare altresì le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di “dehors” corrispondenti a quanto previsto all’art. 1, comma 4, punti 6, 7, 8 del presente regolamento.
3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

ART. 13
PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONE

1. Le procedure relative all’attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi prelusivi all’adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo per i “dehors” sono definite con specifici atti degli organi competenti, nel rispetto dei principi di semplificazione dell’attività amministrativa dettati dall’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e secondo quanto stabilito dal Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all’interessato l’intervento nel procedimento stesso con l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 14
SANZIONI

1. Per l’occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall’art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall’art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3

ART. 15
DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334/11 del 21.12.99 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto:
 - dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) vigente; nel caso in cui tale strumento urbanistico assoggetti l'installazione dei manufatti al titolo abilitativo edilizio la concessione di suolo pubblico è condizione necessaria per l'ottenimento del suddetto titolo;
 - dal Piano generale degli Impianti (disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari, modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 323/102 del 27 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento a quanto previsto dal "disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini", di cui alla deliberazione di C.C. n. 128/99 del 20/07/04.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
--

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione.